

Pubblicato il 06/05/2025

N. 00741/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2024, proposto da
-ricorrente- S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in relazione
alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati
Francesco Marascio, Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, in persona del
legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo
Merani, Claudia Maria Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

-Alfa- S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-Beta- Spa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione n. -OMISSIS- comunicato in data 9.7.2024 in favore dell'ATI -Alfa- S.r.l. (mandataria) – -Beta- S.p.A. (mandante);
- di tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno attribuito alla controinteressata punteggi maggiori rispetto a quelli alla stessa dovuti, per come meglio specificato nell'atto, nonché laddove hanno attribuito alla ricorrente un punteggio minore del dovuto, per come meglio specificato nell'atto;
- della graduatoria definitiva;
- per quanto occorrer possa, della *lex specialis* di gara nelle parti meglio specificate e contestate nel presente atto;
- per quanto occorrer possa, del rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del -OMISSIS-;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 del D.lgs. n. 104/2010 di inefficacia *ex tunc* del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante la aggiudicazione della commessa e/o attraverso il subentro nel contratto eventualmente sottoscritto, ovvero, in via meramente subordinata, da disporsi per equivalente per come sarà eventualmente meglio puntualizzato in corso di causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese e di -Alfa- S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale amministrativo notificato il 5 settembre 2024 la -ricorrente- s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento di aggiudicazione n. -OMISSIS- comunicato in data 9.7.2024 in favore dell'ATI -Alfa- S.r.l. (mandataria) – -Beta- S.p.A. (mandante) con tutti gli atti connessi e conseguenti emesso dal Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese in conclusione di una gara per interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale delle opere idriche esistenti nel tratto opera di presa – ponte canale sul torrente Guarabione.

Premesso in fatto di essersi classificata al secondo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 71,4464, di cui 50,97 per l'offerta tecnica, a fronte di un punteggio di 79,4936 ottenuto dall'ATI -Alfa---Beta-, di cui 60,00 per l'offerta tecnica, per uno scarto complessivo di 8,0472 punti ed inoltre la lata descrizione delle illegittimità della procedura, l'a.t.i. ricorrente deduceva le seguenti censure:

1.Violazione dell'art. 95, d.lgs. 36 del 2023. Eccesso di potere per omessa motivazione e difetto di istruttoria.

2.Errata attribuzione del punteggio per il criterio “certificazioni”. Punti 10. Violazione della *lex specialis*. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

3.Errorre materiale nell'attribuzione del punteggio per il criterio b1 alla -ricorrente-. Violazione della *lex specialis*. Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria.

4.Sui punteggi attribuiti all'ati -Alfa---Beta- per i criteri B1, B2 E B3. Punti 50. Eccesso di potere per motivazione apparente/contraddittoria/assente.

5.Sull'inammissibilità delle proposte migliorative per la presenza della valorizzazione economica delle soluzioni proposte.

La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, sostenendo l'aggiudicazione in proprio favore in via gradata il diritto al risarcimento del danno.

Le parti intime si sono costituiti in giudizio, sostenendo complessivamente l'infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 25 settembre 2024 n.363 questo Tribunale respingeva l'istanza di sospensione cautelare.

Con la sentenza non definitiva 18 dicembre 2024 n. 1318 questa Sezione respingeva i motivi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 5 perché infondati e rimetteva a verifica le ragioni eminentemente tecniche sostenute con il motivo sub 4, verifica che veniva svolta dal prof. Stefano Invernizzi del Politecnico di Torino, all'uopo individuato dal Rettore.

Veniva prescritto che il R.U.P. avrebbe depositato la propria relazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza/ordinanza, la verifica avrebbe avuto luogo entro il 19 marzo 2025 con deposito della relazione conclusiva entro il 5 aprile 2025, fissando un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di €. 4.000,00, a carico di -ricorrente- s.r.l., mentre con la sentenza definitiva sarebbe stata determinata l'effettiva sopportazione di tutti i costi per la verifica, mentre l'udienza successiva era fissata al 29 aprile 2025

Alla odierna udienza la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con il quarto motivo la ricorrente si duole che i punteggi attribuiti all'aggiudicataria siano viziati da patente illogicità, in quanto avrebbero premiato per il criterio B1 soluzioni tecniche inapplicabili all'appalto ovvero, per il criterio B2, soluzioni migliorative che, in realtà, erano già previste nel progetto a base di gara. Visto il divario tra le due offerte, pari a 3,0172 punti, giuste le precedenti censure, la correzione dei coefficienti attribuiti dai commissari permetterebbe alla ricorrente di superare nella graduatoria finale l'aggiudicataria. Quasi tutti i coefficienti pari a 1 attribuiti all'aggiudicataria sarebbero eccessivi, a parere del ricorrente, dato l'esercizio spesso illogico nell'attribuzione dei coefficienti da parte della Commissione e giungere ad una loro seria rinnovata valutazione. La ricorrente allegava un lungo excursus riguardante gli interventi sul ponte canale (criterio B1), gli interventi in galleria (criterio B2), per i quali l'aggiudicataria propone un veicolo a due cabine per

tunnel e gallerie di cui non è certa la manovrabilità ed inoltre non si fornisce l'assicurazione della sua disponibilità sul mercato: un'offerta incerta e condizionata non poteva meritare un coefficiente pari a 1 attribuito da tutti i commissari. Quanto al mezzo offerto in alternativa non sfugge che il medesimo appaia sovradimensionato agli spazi, soprattutto in galleria, in cui dovrebbe operare. Altro punto critico dovrebbe essere ritenuta la verifica della stabilità strutturale da effettuarsi in corso d'opera, senza peraltro una verifica preventiva, operazione assai rischiosa per la stabilità del canale e non può avere la considerazione della stazione appaltante secondo cui è onere dell'impresa esecutrice farsi carico di tutte le verifiche preventive anche strutturali. La proposta dell'aggiudicataria di posizionare rampe mobili e scalette all'interno del canale per agevolare l'evacuazione costituiscono intralcio al transito dei mezzi elettrici che "operano in servizio continuo" e sono un ingombro non compatibile con le dimensioni del canale, ne riducono la sezione precludendo maggiormente la possibilità di transito dei mezzi non solo in verticale ma anche in larghezza. Il procedimento di approvvigionamento della galleria non è a favore della sicurezza e su questo nulla deduce, puntualmente, la stazione appaltante. Ulteriori criticità rispetto ai punteggi attribuiti riguardano le torri scala, criticità della quale veniva data una lunga e complessa descrizione. Seguiva poi una critica alla valutazione sul sistema di ventilazione della galleria. Ancora, quanto all'offerta tecnica migliorativa era inspiegabile quanto valutato in maniera positiva sui parapetti provvisori. Quindi erano censurati i giudizi sui grigliati, perché dati alla stregua di miglorie e non quali aspetti legati alla sicurezza. Il giudizio del commissario -OMISSIS- per il criterio B2 (gallerie) definisce per 2 volte come "buone" le proposte, valutazione che dovrebbe corrispondere a un coefficiente pari a 0,60, contraddicendosi poi con attribuzione del coefficiente 1. Il commissario -OMISSIS- nel giudizio al criterio B1 definisce alcune soluzioni "poco efficaci" dando comunque coefficiente 1. Inoltre, relativamente ai sistemi di controllo del rischio strutturale, sempre -OMISSIS- esprime pareri discordanti

tra il criterio B1 (Positivo) e il criterio B2 (Meno efficaci) dando tuttavia in entrambi i casi coefficiente 1.

Tale contraddizione appare più volte in altre valutazioni ove sono mescolate terminologie sintetiche del tutto ambigue. Tutto quanto sin qui riportato nella complessa censura dimostra che l'offerta dell'attuale aggiudicataria debba essere soggetta a rinnovo della valutazione, soprattutto quando la verifica se l'offerta sia effettivamente migliorativa.

Il Collegio, visto l'alto tecnicismo che caratterizzava l'articolato quarto motivo di censura, ha ritenuto irrinunciabile procedere ad una verifica e unitamente a questo, ha disposto altresì il deposito di una reazione da parte del responsabile unico del procedimento.

Tale verifica è stata svolta e redatta dal professor Stefano Invernizzi del Dipartimento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica del Politecnico di Torino e da quanto discendente da detta verifica il Collegio rileva le sue conclusioni che vengono ritenute del tutto compiute ed utili alla risoluzione completa della causa.

Si può prescindere dalla relazione del responsabile unico del procedimento, atto comunque di parte, ma utile un chiarimento di un determinato numero di aspetti.

Vi è inoltre da aggiungere che le osservazioni tecniche sulla verifica depositate dalla ricorrente solo l'8 aprile 2025 sono in primo luogo da ritenersi tardive rispetto al termine fissato per il deposito della verifica dalla sentenza 18 dicembre 2024 n. 1318, a prescindere dal fatto che sono del tutto parziali rispetto ai temi sottoposti all'esame tecnico in questione.

Prima di esaminare punto per punto i profili di censura, va anche affermato che le conclusioni svolte dal professor Invernizzi appaiono del tutto ammissibili per la definizione della causa, in quanto esse non contengono osservazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica ma, al contrario come si vedrà, hanno il criterio di accertamento utile per permettere al Tribunale di risolvere il tema oggetto di istruttoria.

Si rassegna ora la verifica procedendo dal secondo punto, in quanto il primo aspetto appare quello più problematico superabile comunque da un apprezzamento tecnico specifico.

Il secondo profilo di censura investe l'attribuzione di un coefficiente pari a 1 per il criterio B1 ed è legato alla dichiarazione dell'ATI -Alfa---Beta-, secondo cui la verifica della stabilità strutturale sarebbe stata effettuata in corso d'opera (cfr. doc. 17, pag. 5): la dichiarazione è stata valutata positivamente dalla Commissione (cfr. doc. 24, pag. 9), ma la ricorrente solleva perplessità in quanto l'ATI non ha proposto alcun tipo di verifica strutturale preventiva. Una verifica strutturale effettuata solo in corso d'opera avrebbe potuto non essere sufficiente laddove l'impiego di un mezzo troppo pesante, in assenza di verifica preventiva, avrebbe potuto comportare un crollo del canale. Quindi, a parere della ricorrente, sotto tale profilo l'attribuzione di un coefficiente pari a 1 risulta eccessivamente premiale per la proposta migliorativa dell'ATI -Alfa---Beta-.

Secondo quanto ricostruito dal verificatore, dall'offerta tecnica dell'aggiudicataria appare inequivocabilmente la proposizione di un "sistema di monitoraggio in continuo" basato su sensori (accelerometri, inclinometri ecc.) atti a segnalare eventuali anomalie strutturali che sono sintomo di processi di danneggiamento imprevisti. È inoltre evidente che, anche quando non specificato, la valutazione di tali anomalie possa essere condotta solo a seguito di una preventiva valutazione del comportamento strutturale atteso.

Aggiungasi che la responsabilità di tali verifiche strutturali preventive incombe al progettista esecutivo. Per quanto riguarda le "soluzioni migliorative", che si scostano dal progetto esecutivo, la responsabilità spetta comunque e conseguentemente alla ditta.

Si conclude che il sistema di monitoraggio proposto costituisce un sistema di miglioramento della sicurezza volto ad allertare le maestranze impiegate nei confronti del potenziale pericolo in occasione di comportamento strutturale

anomalo non preventivabile e per questo non hanno senso le censure di cui al secondo profilo.

Quanto al terzo profilo, l'aggiudicataria aveva proposto di posizionare rampe mobili e scalette all'interno del canale per agevolare l'evacuazione; a parere della ricorrente queste costituiscono intralcio al transito dei mezzi elettrici che "operano in servizio continuo". In ordine a tale rilievo la stazione appaltante ha replicato che non sarebbe chiaro in che modo tali scale sarebbero di intralcio ai mezzi elettrici che operano in servizio continuo. Secondo quanto dedotto, i mezzi proposti dalla controinteressata, peraltro indipendentemente dalla disponibilità del mercato, avrebbero un ingombro non compatibile con le dimensioni del canale; il posizionamento di scale e rampe andrebbe ulteriormente a ridurre la sezione del canale precludendo ancor più la possibilità di transito dei mezzi non solo in verticale, ma anche in larghezza. Ancora, nel caso della galleria il procedimento di approvvigionamento sembrerebbe molto macchinoso e per nulla a favore della sicurezza (doc. 17, pag. 10). Nella relazione si legge infatti "seguendo l'allestimento delle piste carrabili esterne (lungo il canale) indicate nel progetto, il tunnel viene rifornito di tutti i materiali necessari tramite mezzi di movimentazione elettrici. Questi operano in servizio continuo tra l'esterno e il punto di lavorazione". Dando per scontato che sia impensabile che lo stesso mezzo percorra la pista, venga issato sul ponte canale e lo percorra fino alla galleria, ciò significherebbe che il fornitore arriverebbe fino all'inizio della pista, caricherebbe su un mezzo elettrico, il quale percorrerebbe la pista fino ad arrivare sotto il ponte canale, dove una gru provvederebbe a trasbordare il materiale su un altro mezzo posto all'interno del ponte canale, che lo trasporterebbe in galleria. Tutto questo "in servizio continuo" quindi interferendo continuamente con gli operai e le attrezzature in lavorazione.

A detta del verificatore, con una lettura, "non preconetta", dell'offerta si può comprendere che il materiale sarà approvvigionato all'interno della galleria mediante motocarriole elettriche che faranno la spola tra il punto di

lavorazione e l'imbocco della galleria. Stando alla consueta prassi di cantiere, risulta possibile realizzare semplici rampe per la fuoriuscita della motocarriola dal canale in corrispondenza dei tratti a cielo aperto che sono presenti agli imbocchi dei tratti in galleria, così come dei tratti di ponte canale, dove anche il progetto esecutivo ha previsto di localizzare specifiche aree di cantiere (All. B). Conseguentemente, l'approvvigionamento dei materiali può avvenire in modo semplice e senza pregiudizio per la sicurezza, e quanto lamentato a proposito dalla ricorrente è di conseguenza non fondato.

Con riguardo al quarto profilo si lamenta l'erroneità dei punteggi attribuiti per le cd. le torri scala (doc. 18, pag. 6 e doc. 17, pag. 3). In relazione a queste, l'ATI -Alfa---Beta- aveva offerto il posizionamento, ogni 60 m circa, di torri scala addossate ai pilastri per garantire vie di fuga rapide e sicure. Ma secondo la ricorrente la scheda tecnica allegata alla offerta tecnica, nello specifico a pag. 6 (doc. 18), riporta una larghezza libera della rampa di appena 67 cm.. una misura sicuramente adatta per gli spostamenti degli operai, ma insufficiente in caso di evacuazione di emergenza, non consentendo la movimentazione di feriti con barelle, dato che per la normativa tecnica (DM 3.8.2015) tale larghezza non dovrebbe essere inferiore ai 120 cm per essere qualificata quale via d'esodo per le emergenze. Secondo la scheda tecnica, risulterebbe possibile montare rampe di scala affiancate, e ciò potrebbe risolvere il problema; tuttavia, l'ATI -Alfa- non propone tale soluzione (che comporterebbe, peraltro, una duplicazione dei costi, con conseguente inattendibilità dell'offerta economica) e, inoltre nella scheda tecnica è citato comunque un parapetto centrale che ingombrerebbe in caso di soccorsi con intervento di barella. La scheda tecnica non accenna mai alla funzione di emergenza o quale via di fuga, ma riporta semplicemente: "può essere impiegata per accedere a postazioni di lavoro o cantieri"; a riprova di ciò, nel catalogo Peri tale rampa di scale è catalogata, semplicemente, come sistema di accesso.

Giusta la verifica la parte ricorrente (a pagg. 14-15 del ricorso) lamenta che le torri scala previste a pag. 3 dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria non siano adeguate a garantire "accesso ed evacuazione del cantiere, facilitando la mobilità e garantendo vie di fuga rapide e sicure in caso di emergenza" poiché non conformi alla normativa tecnica del D.M 3.8.2015. Ma il verificatore rileva innanzitutto che tale normativa si applica in riferimento alla prevenzione antincendio ad un ben definito insieme di edifici ed attività connesse tra cui non compare l'attività di cantiere. La norma prevede di poter essere di *"riferimento per la progettazione la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dall'allegato 1 del d.P.R 1° agosto 2011 n. 151 o che non siano elencate nel medesimo allegato"*. In considerazione dell'alto numero di operai che potranno trovarsi in cantiere contemporaneamente, il presidio delle torri scala fisse di cui all'offerta tecnica dell'aggiudicataria costituisce di fatto un miglioramento della sicurezza per i lavoratori addetti al cantiere sul ponte canale per le ragioni che anche la parte ricorrente riconosce, e che si sintetizzano innanzitutto nel poter accedere ed evacuare (ossia allontanarsi da) il ponte canale senza doverlo percorrere nella sua interezza. Tale accesso o fuoriuscita, grazie alla struttura permanente (per la durata del cantiere, come ovvio) e la presenza di parapetti, può avvenire con sicurezza decisamente superiore di quanto possibile.

Ciò rende con evidenza la manifesta infondatezza del quarto profilo di censura ed appare assolutamente incontestabile anche a prescindere dall'accertamento svolto nella verifica.

La parte ricorrente (a pagg. 14-15 del ricorso) lamenta che le torri scala previste a pag. 3 dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria non siano adeguate a garantire "accesso ed evacuazione del cantiere, facilitando la mobilità e garantendo vie di fuga rapide e sicure in caso di emergenza" poiché non conformi alla normativa tecnica del D.M 3.8.2015. Occorre osservare innanzitutto che tale normativa si applica in riferimento alla prevenzione antincendio ad un ben definito insieme di edifici ed attività connesse tra cui

non compare l'attività di cantiere. La norma prevede di poter essere di “riferimento per la progettazione la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dall'allegato uno del decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011 numero 151 o che non siano elencate nel medesimo allegato”. Ciò premesso, e considerata la numerosità degli operai che potranno trovarsi in cantiere contemporaneamente, il presidio delle torri scala fisse di cui all'offerta tecnica dell'aggiudicataria costituisce di fatto un miglioramento della sicurezza per i lavoratori addetti al cantiere sul ponte canale per le ragioni che anche la parte ricorrente riconosce, e che si sintetizzano innanzitutto nel poter accedere ed evacuare (ossia allontanarsi da) il ponte canale senza doverlo percorrere nella sua interezza. Tale accesso o fuoriuscita, grazie alla struttura permanente (per la durata del cantiere, come ovvio) e la presenza di parapetti, può avvenire con sicurezza decisamente superiore di quanto possibile.

Con il quinto profilo si sostiene che la commissione risulta aver apprezzato la cartellonistica antinebbia (anche se -OMISSIS- la apprezza sul criterio B1 ritenendola meno efficace per il criterio B2, senza chiarirne il motivo). Tuttavia, questo accorgimento è relativo alla sicurezza del cantiere nel suo complesso, quindi non avrebbe dovuto essere premiata nell'ambito di un criterio che prevede “soluzioni atte a migliorare la gestione della sicurezza ... con riferimento agli interventi di consolidamento strutturale ... dei tre ponti canale” o “dei tratti in galleria”.

La parte ricorrente si duole in sostanza che la miglioria della cartellonistica antinebbia sia relativa alla sicurezza del cantiere nel suo complesso, e non sia specifica delle parti di cantiere relative ai ponti canale o ai tratti in galleria come richiesto dalla gara d'appalto. A tal riguardo, si osserva che è assolutamente logico che le migliorie complessive influiscano positivamente su tutte le parti, ed è generalmente indubbio che una miglioria limitata ad una sola parte possa efficacemente aumentare la sicurezza complessiva. Tale osservazione vale, a maggior ragione, nel caso delle vie di comunicazione che

collegano tra loro le aree di cantiere e l'esterno. Conseguentemente, la lamentela della ricorrente risulta per il verificatore inconsistente.

In breve, per semplificare, è del tutto logico che la miglioria applicata a una parte di cantiere sia vista alla stregua di un miglioramento generale come parte di tutto.

Quanto al sesto profilo con riferimento al sistema di ventilazione della galleria, non si comprende apparire della ricorrente il giudizio positivo espresso dalla Commissione rispetto a una soluzione asseritamente migliorativa ma che, in realtà, costituirebbe mera applicazione delle previsioni normative, peraltro regolarmente pagata all'interno degli oneri di sicurezza (mentre l'offerta migliorativa dovrebbe rappresentare una lavorazione "offerta" alla committenza). Ulteriormente, a tale riguardo, si osserva che in nessuna parte del progetto a base di gara sono specificate le caratteristiche minime dell'impianto di ventilazione ricompensato negli oneri della sicurezza, sicché non ha nessun senso proporlo tra le migliorie, non essendoci alcun parametro di riferimento nel progetto a base di gara da cui poter desumere eventuali aspetti migliorativi.

La censura investe in particolar modo il giudizio positivo espresso dalla Commissione a proposito del sistema di ventilazione della galleria proposto nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria. Ma ove la lunghezza dei tratti in galleria sia maggiore di 300 m. come nel caso di specie, e richiamato anche nel ricorso, la predisposizione di un sistema di ventilazione è sì obbligatoria per normativa, ma il punto fondamentale è richiamato anche da uno dei commissari nel suo giudizio, e come rilevato dalla stazione appaltante, l'aspetto di miglioria considerabile riguarda il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, che è del tutto fondamentale per la sicurezza del lavoro negli spazi chiusi: di qui l'infondatezza anche di tale sesto profilo di censura.

Per quanto concerne il settimo profilo viene censurata la previsione dell'ATI - Alfa---Beta- di posizionare parapetti provvisori tipo Peri (cfr. doc. 18, pag. 7) senza prevedere l'adozione di linee vita (che consistono in cavi di acciaio dove

gli operai si agganciano con funi di sicurezza, del tipo di quelle utilizzate nei “parchi avventura”) nemmeno per la fase di posa di questi parapetti. Tale soluzione non sarebbe coerente con lo stato dei luoghi, in quanto le sponde del ponte canale sono già di altezza sufficiente (come esposto sopra, 1650 mm per la sezione di tipo “E” e 1550 mm per la sezione di tipo “F”). Perciò i parapetti sarebbero utili solamente nel caso del ripristino della parte orizzontale delle sponde ma, in questo caso, sarebbero di intralcio alle lavorazioni, insistendo proprio sui punti da ripristinare, risultando, al contrario, più efficace una non proposta linea vita che altrimenti potrebbe in ogni caso realizzata dall'interno del canale sfruttando già le sponde come parapetto.

Secondo la verifica, e non si potrebbe concludere altrimenti, le lavorazioni relative alla sommità del ponte canale sono, in realtà, molto più consistenti se si considerano anche le aree coperte dai traversi (Figura 1 della verifica) e se si tiene in conto che dovranno essere collocati i grigliati a copertura di tutte le zone comprese tra un traverso e l'altro. Non si rinvencono gli apprezzamenti che sarebbero stati mossi dalla commissione giudicatrice nei confronti della linea vita proposta da -ricorrente-. Comunque i rilievi contenuti nella censura sono da ritenersi irrilevanti, in considerazione del fatto che i dispositivi di sicurezza, sia i parapetti temporanei sia le linee vita costituiscono presidi prescritti dalla normativa e remunerati nei costi per la sicurezza previsti dal progetto esecutivo.

Con l'ottavo profilo di censura la ricorrente alle pagg. 16-18 del ricorso si duole di aver ottenuto, a proposito del criterio B3 “soluzioni atte a migliorare la durabilità delle barriere e grigliati protettivi previsti in progetto per l'esercizio del canale”, il medesimo punteggio dell'aggiudicataria. Da un punto di vista tecnico, sia la soluzione prevista dall'aggiudicataria che prevede parapetti in PRFV sia quella della ricorrente, offerente invece parapetti in acciaio COR TEN risultano soluzioni migliorative in termini di durabilità.

Anche le soluzioni adottate per i collegamenti sono per entrambe migliorative e simili.

La verifica rileva al riguardo della qualità della finitura dei grigliati che il progetto esecutivo prevedeva grigliati MM 38x38 con finitura “M” concava “tipo *meniscus*”. La stessa scheda tecnica prevede un ulteriore livello “A” con quarzo. Le due finiture garantiscono la medesima classe di prestazione antiscivolo (R13 V10 secondo la norma DIN 51130), mentre la presenza di grani di silice provvede una migliore durabilità, innanzitutto nei confronti dell’abrasione.

La lamentela a proposito della dimensione dei grigliati risulta dunque infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la soluzione adottata dall’aggiudicataria possiede caratteristiche meccaniche chiaramente superiori. Dalla scheda tecnica del grigliato MM 38x38 h38 previsto dal progetto esecutivo (a pag. 9 del documento di analisi dei prezzi) si apprende che la prova di carico con appoggi ad una luce di 1,1 metri fornisce un abbassamento massimo (freccia) pari a 1/200 della luce in corrispondenza di un carico uniformemente distribuito di 300 Kg/m². Dalla scheda tecnica del grigliato P-TREX GO-50x50 h50 proposto dall’aggiudicataria (schede tecniche allegate all’offerta tecnica, pag. 25) si rileva che la prova, per la medesima luce e freccia massima, fornisce di un carico uniformemente distribuito di 500 Kg/m².

Analogamente, il carico ultimo per il grigliato MM 38x38 h38 risulta di 1550 Kg/m², mentre quello del grigliato P-TREX GO-50x50 h50 di 3530 Kg/m² (All. F). Ovviamente, tale evidenza è del tutto plausibile proprio considerato che i grigliati sono fatti dello stesso materiale, poiché resistenza e rigidità dipendono dall’inerzia e non dalla sezione resistente.

La questione riguardante la “norma di progettazione” del parapetto è inconsistente. Infatti, dal

catalogo del produttore (https://p-trex.it/wp-content/uploads/2022/02/Catalogo-generale-P-TREX_ITA.pdf) si desume

che il parapetto è innanzitutto rispettoso delle indicazioni contenute nel D.M. del 17 gennaio 2018. Inoltre, in funzione della destinazione d'uso dell'opera, si legge che il parapetto può essere fornito conforme o alla EN 14122 o alla Direttiva macchina dell'Unione Europea 200/42/CE e al D.L. n.81 del 9 aprile 2008. Anche riguardo ai parapetti non si individuano aspetti che possano in qualche modo controvertere le decisioni della Commissione.

In conclusione si può affrontare il primo profilo di censura contenuto dal quarto motivo di ricorso, con cui si prospetta che l'ATI aggiudicataria abbia proposto l'approvvigionamento dei materiali sul "punto di lavorazione" con mezzi elettrici, presentando anche 2 schede tecniche relative a un mezzo "classico" e a uno a due cabine, oltre a una motocarriola - riportando un veicolo a due cabine per tunnel e gallerie, di altezza pari a 1850 mm, con la specifica che "il veicolo è alternativo a quello a singola cabina in base alle disponibilità di mercato e alla tempistica di consegna". La peculiarità di tale veicolo è che lo stesso dispone di due cabine, sicché, operando all'interno di un canale dove non vi è spazio di manovra, una volta entrato nel canale si può uscire dallo stesso semplicemente cambiando cabina, evitando di procedere "in retromarcia". Considerando la lunghezza del canale di 1.100 m (dato da tre tratte di 700 m, 150 m e 250 m) e della galleria di 2.150 m (due tratte di 350 m e 1800 m), la circostanza non appare di secondaria. Tuttavia, la soluzione tecnica non è assicurata ma condizionata alla "disponibilità del mercato - e tutta la tratta definita "a cielo libero" in realtà così non è; infatti, ogni circa 3 m sono presenti delle travi di irrigidimento trasversale che collegano le sommità delle sponde, rendendo di fatto impossibile l'accesso a ogni mezzo con ingombro maggiore delle altezze richiamate. Elementi strutturali che si evincono chiaramente sia dal progetto che dalle numerose immagini fotografiche dell'opera - guardando, invece, alla larghezza dei mezzi, entrambi di 1250 mm (senza specchietti), risulta uno spazio di appena 40 cm

per lato in entrambi i canali, larghi, nella parte più ampia, dai 2350 mm (sezione tipo “E”) ai 2400 mm (Sezione tipo “F”). Ciò comporta che, laddove nella scheda tecnica dei mezzi il concorrente ha dichiarato che è possibile trasportare sul cassone un eventuale ferito fino all’imbocco della galleria, non si tiene conto che, anche se il mezzo riuscisse ad entrare (e così non è, essendo più alto dello spazio disponibile), sarebbe impossibile caricare un ferito per mancanza di spazio di manovra laterale.

La censura è infondata nei sensi che seguono, ovverosia giusta la verifica secondo l’uso dei mezzi messi a disposizione dall’appaltatore.

Dalle risultanze della verifica si può evincere l’infondatezza del profilo di censura, poiché nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria è altresì indicata una *“scheda tecnica transporter cingolato elettrico”* ove è riportata la motocarriola cingolata elettrica “Tucano 550e Plus” le cui dimensioni sono compatibili con l’utilizzo proposto. L’ingombro della motocarriola lo si può rilevare nella scheda tecnica completa fornita dalla Colmac – Italia - il fornitore; da detta scheda si comprende come l’utilizzo di tale ultimo veicolo si presti a migliorare la sicurezza del cantiere, poiché rende meno gravoso l’approvvigionamento dei materiali senza l’inconveniente dell’emissione di gas di scarico tossici e di rumore di analoghe carriere con motorizzazione endotermica. Le caratteristiche tecniche della motocarriola le consentono di superare rampe con pendenze sino a 35°. È comune prassi di cantiere realizzare rampe temporanee per un’agevole fuoriuscita della motocarriola dal fondo del canale sino alla quota del terreno circostante, ad esempio in corrispondenza delle zone di cantiere specificate nel progetto esecutivo. La parte ricorrente si duole inoltre che il veicolo -OMISSIS- a doppia cabina, e il veicolo -OMISSIS- a cabina semplice non siano idonei, per l’eccessiva larghezza ed altezza, allo scopo di operare in galleria. Tale affermazione corrisponde alla realtà ed è avvalorata dal fatto che la ditta non sia disponibile a fornire versioni personalizzate con dimensioni ridotte dei veicoli in questione. Ma nella sua relazione, il R.U.P. sostiene che la ditta aggiudicataria

ha reperito sul mercato una versione personalizzata del “Club Car Carryall 300” in versione ambulanza (senza tettuccio) le cui dimensioni sono compatibili con l’ingresso in galleria e, se desiderato, sul ponte canale. È verosimile ed è oggettivamente credibile che tale mezzo sarà fatto stazionare in corrispondenza dello sbocco più prossimo della galleria o del corrispondente ponte canale in funzione della fase di lavorazione ed entrerà in azione solo nell’eventualità di un incidente. In tale occasione il previsto sistema di allertamento generale si sarà attivato, riducendo al minimo i rischi di interferenza. Secondo la relazione del R.U.P. le dimensioni del mezzo nella versione senza tettuccio, come reperibili dal sito del produttore, sono compatibili sia con l’ingresso in galleria che con il passaggio nel canale e ponte canale anche in corrispondenza di una scaletta di larghezza pari a 340 mm. Il mezzo è in grado di superare pendenze sino a 20°.

Tali ultime citazioni non provengono dalla verifica ma dalla relazione del responsabile del procedimento, unico caso in cui il Collegio ha fatto riferimento a tale scritto in aggiunta alla verifica del professor Invernizzi. Ma queste asserzioni sono in buona conferma dalle conclusioni dello stesso Professore, il quale conclude la sua relazione con l’affermazione del mancato riscontro di motivi tecnici che precludano la realizzazione dell’opera di cui in causa.

L’inadeguatezza dei veicoli a due direzioni di marcia, o del veicolo indicato come alternativo,

della ditta -OMISSIS- indicati nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria non preclude il corretto approvvigionamento dei materiali, che può avvenire mediante le motocarriole previste, e risulta possibile reperire sul mercato veicoli elettrici alternativi di dimensioni adeguate.

Come si può desumere da questa lunga rassegna di osservazioni che hanno solamente una coloritura giuridico, ma molto di tecnico, non si può che confermare la correttezza dell’aggiudicazione di questa complessa serie di interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale delle opere

idriche insistenti sul torrente Guarabione e l'incertezza che potrebbe forse adombrarsi nell'esame del primo profilo del quarto motivo di ricorso da ultimo affrontato non può certo portare ad una non conformità dell'offerta espressa al tempo dalla controinteressata.

La soluzione è reperibile con immediatezza facendo richiamo al principio dell'equivalenza che permea l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Come da pacifica giurisprudenza *“Il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor participationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta”* (Cons. Stato, III, 30 agosto 2022 n. 7558).

È evidente che diversa decisione porterebbe la tutela a divenire quella caccia all'errore che non è ammessa dalla giurisprudenza amministrativa.

Per tutte queste considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 6.000,00 in favore della stazione appaltante ed €. 3.000,00 in favore della controinteressata, oltre agli accessori di legge.

Restano a carico di -ricorrente- S.r.l. gli ulteriori €. 11071,96 relativi al compenso del verificatore decurtati degli €. 4000,00 dalla stessa già versati in base alla sentenza 18 dicembre 2024 n. 1318.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti interessati da procedimenti penali.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore

Luca Pavia, Referendario

Pietro Buzano, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Raffaele Prosperi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.